



FONDI STRUTTURALI EUROPEI
 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 C.F. 93099140753 C.M. LEIC89100T



ab00-leic89100t - ISTITUTO COMPRENSIVO - AMMIRATO
 Prot. 000225/U del 10/01/2018 09:45:37



IN VOLO - VERSO LA SCUOLA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado
 "AMMIRATO-FALCONE"

Via Raffaello Sanzio, 51 - LECCE
 tel. 0832-345717 fax 0832-346283 C.M. LEIC89100T C.F. 93099140753
 e-mail: leic89100t@istruzione.it pec: leic89100t@pec.istruzione.it
 Sito web: www.ammiratofalcone.gov.it



Questa scuola è intollerante verso qualsiasi forma di discriminazione, di bullismo e di violenza fisica, verbale o psicologica

Prot. n. _____ del _____

Ai Docenti
Al Personale ATA
Al Sito Web

Oggetto: Visite fiscali e assenze per malattia: nuove regole dal 13 gennaio 2018

Con la presente si informa che sulla G.U. del 29/12/2017 è stato pubblicato il Decreto 17 ottobre 2017, n. 206 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica - "Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

L'entrata in vigore del decreto è prevista per il 13 gennaio 2018.

Visite di controllo

La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS.

L'INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all'assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.

La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell'INPS.

Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c 5. *Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative*).

Fasce orarie di reperibilità

Non è prevista alcuna modifica alle fasce orarie di reperibilità, che per i dipendenti pubblici restano fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Verbale di visita fiscale

Il medico che effettua la visita deve redigere un verbale che poi trasmette telematicamente all'INPS, con la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata. Il verbale poi viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto

dall'INPS. L'esito del verbale è messo anche tempestivamente a disposizione del datore di lavoro pubblico, mediante il servizio presente sul Portale dell'Istituto.

Esclusioni dall'obbligo di reperibilità

La principale novità riguarda invece le esclusioni dall'obbligo di reperibilità; sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Quindi, non è più prevista l'esclusione dell'obbligo per gli infortuni sul lavoro, così come prima disciplinato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206 (ora completamente abrogato).

Non è più prevista l'esclusione per i dipendenti nei confronti dei quali sia stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Per quanto riguarda la causa di servizio, il vecchio decreto parlava genericamente di malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, ora invece si fa riferimento a precise patologie.

Infine, è introdotta una precisa percentuale per l'invalidità, prima non prevista.

Variazione dell'indirizzo di reperibilità

Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all'INPS mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.

Si conferma l'obbligo per il dipendente di comunicare all'Amministrazione in maniera inquivocabile l'indirizzo di residenza, fornendo anche indicazioni su come raggiungere il domicilio in caso di assenza di numero civico o di strade non riportate sullo stradario, così come è responsabilità del dipendente verificare il corretto funzionamento del campanello, ovvero fornire all'amministrazione tutte le indicazioni necessarie al reperimento del dipendente durante l'assenza per malattia.

Mancata effettuazione della visita fiscale

In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta, il quale sarà tenuto ad avviare la procedura prevista dalla normativa vigente.

Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio.

Mancata accettazione dell'esito della visita

Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.

Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.

In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l'INPS e predisporre apposito invito a visita ambulatoriale.

Rientro anticipato al lavoro

Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo.

Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

Decurtazioni stipendiali

Restano invece invariate le riduzioni dello stipendio finora previste.

La presente circolare è pubblicata sul sito della scuola ” www.ammiratofalcone.gov.it” ed è inviata per e-mail a tutti i dipendenti dell’Istituto Comprensivo “Ammirato-Falcone”. La pubblicazione e l’invio valgono, ai sensi della normativa vigente, come avvenuta notifica al personale.

La dirigente scolastica
(dott.ssa Bruna MORENA)

*Documento firmato digitalmente ai
sensi del codice dell’amministrazione
digitale e norme ad esse connesse*